

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART.6, C.4 DEL D.LGS. 175/2016

Premessa

La Società t2i – trasferimento tecnologico e innovazione scarl, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- *ADOZIONE DEGLI STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO (art. 6, co. 3)*
- *SVILUPPO DEI MODELLI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 6, co. 2);*

ADOZIONE DEGLI STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO (art. 6, co. 3)

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) sono stati adottati dei regolamenti interni:

- regolamento per il conferimento degli incarichi esterni ai sensi della Legge 165/2001 per i contratti di consulenza approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 7 del 23.09.2015;
- regolamento per il reclutamento e le progressioni del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 7 del 23.09.2015;
- “Procedura Gestione dei Fornitori” nel manuale qualità per il conferimento di beni, servizi e lavori, codifica PGF Rev. 02 del 2016-03-14 approvato dalla Direzione;
- in tema di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la Società ha previsto nel MOD. 231 una serie di procedure generali e specifiche atte a prevenire la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore, Modello 231 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 14 del 1.12.2016.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b)

In qualità di ufficio di controllo la Società ha strutturato dei modelli per la valutazione dei rischi con funzione di monitoraggio sulla regolarità ed efficienza della gestione, individuando nella Direzione, l'attività di monitoraggio è in costante contatto con l'organismo di Controllo.

Le attività di monitoraggio sono definite nell'apposito programma di valutazione dei rischi.

Inoltre, la Società ha implementato una struttura di internal audit relativo al Mod.231 tramite l'ODV e del Manuale Qualità con Audit Interni con cadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. c)

Relativamente al codice di condotta t2i ha adottato:

- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 14 del 1.12.2016;
- Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 14 del 1.12.2016;
- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 2 del 29.01.2019.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d)

La società non ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi.

SVILUPPO DEI MODELLI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 6, co. 2)

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, la Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. LA SOCIETÀ.

La società “t2i – trasferimento tecnologico e innovazione scari” è stata costituita in data 2 gennaio 2014 dalle Camere di Commercio di Treviso e di Rovigo al fine di sostenere la priorità strategica dello sviluppo economico territoriale attraverso la diffusione continua di una cultura imprenditoriale orientata

all'innovazione, di competenze avanzate attraverso la collaborazione con il mondo della ricerca e di servizi eccellenti ad alto valore aggiunto.

Lo sviluppo del progetto in senso orizzontale (copertura territoriale) e verticale (competenze specialistiche) con un disegno di scala regionale è proseguito quando, in data 21 dicembre 2015 a cura del Dott. Paolo Talice, notaio in Treviso, al repertorio n. 84469 – raccolta n. 31623 e registrato a Treviso in data 22.12.2015 al n. 18598 serie 1T, è stata conferita in t2i scarl, mediante aumento del capitale sociale ad Euro 320.000, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Verona denominata "Verona Innovazione"; a seguito di tale atto, a far data dall'1 gennaio 2016, t2i è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'azienda conferita. Tale azione è stata pienamente coerente con la strategia di costruzione di un soggetto regionale, a valorizzare l'esistente ed estendendo nuovi servizi a rete.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

Il capitale sociale ammonta ad € 320.000, la consistenza e la distribuzione delle quote sono così suddivise:

- Camera di Commercio di Treviso-Belluno detiene la quota maggioritaria, pari al 62,5%;
- Camera di Commercio Venezia-Rovigo detiene la quota del 15,625%;
- Camera di Commercio di Verona detiene la quota del 21,875%.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal C.d.A. così composto:

- Giorgio Zanchetta – Presidente – nominato con Delibera Assemblea Soci n. 4 del 31/05/2017, durata: 3 anni;
- Antonio Padoan – nominato con Delibera Assemblea Soci n. 4 del 31/05/2017, durata: 3 anni;
- Alberto Tosi – nominato con Delibera Assemblea Soci n. 4 del 31/05/2017, durata: 3 anni;
- Emanuela Paganini – nominata con Delibera Assemblea Soci n. 4 del 31/05/2017, durata: 3 anni;
- Laura Zola – nominata con Assemblea dei Soci n. 2 del 29/01/2018, durata: 3 anni.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito in forma monocratica con funzione anche di revisore, nominato con delibera nr. 4 del 31/05/2017 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

Dipendenti di Livello	Numero di dipendenti
1	6
2	18
3	17
4	6
5	4
6	1
Quadri	4
Dirigenti	3
Totale	59

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

La Società tramite l'apposito ufficio di controllo, come costituito ai sensi dell'art.6, c.3, lett B), predispone un sistema di controllo e di monitoraggio volto a prevenire il rischio di crisi aziendale sviluppato sull'analisi e la valutazione dei seguenti elementi:

- 1) continuità aziendale
- 2) definizione di crisi finanziaria ed economica
- 3) analisi di bilancio per indici e margini
- 4) altri indicatori di allarme

6.1 CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di servizi per il territorio in conformità ai servizi istituzionali dell'ente, per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella relazione sulla gestione del bilancio consuntivo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

6.2 DEFINIZIONE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "*probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica*"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

6.3 ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E MARGINI

I modelli predisposti dalla società per dare concretezza ai concetti di continuità aziendale come sopra esposti ed intercettare tempestivamente le situazioni di rischio di sviluppo delle crisi finanziaria ed economica sono adottati secondo le indicazioni fornite dalla migliore dottrina economica e sintetizzate nelle raccomandazioni del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Tali modelli si basano fondamentalmente nelle analisi di bilancio focalizzate sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base dei dati di bilancio riclassificati secondo criteri finanziari per quanto riguarda i dati patrimoniali e secondo criteri a valore aggiunto per quanto riguarda i dati economici; da tali dati vengono sviluppati margini di bilancio e indicatori utili ad evidenziare e valutare l'andamento gestionale della Società.

Schema stato patrimoniale criteri finanziari:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO CON IL CRITERIO FINANZIARIO	31/12/n	31/12/n-1	31/12/n-2
ATTIVO FISSO			
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni finanziarie			
ATTIVO CIRCOLANTE			
Magazzino			
Liquidità differite			
Liquidità immediate			
TOTALE IMPIEGHI			
Ratei e risconti			
TOTALE ATTIVO			
MEZZI PROPRI			
PASSIVITA' CONSOLIDATE			
PASSIVITA' CORRENTI			
TOTALE FONTI			
Ratei e risconti			
TOTALE PASSIVO			

Schema conto economico a valore aggiunto:

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	31/12/n	31/12/n-1	31/12/n-2
- RICAVI DI VENDITA			
- ALTRI RICAVI			
VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA			
- CONSUMO MATERIE			
MARGINE INDUSTRIALE LORDO			
- COSTI OPERATIVI DIVERSI			
VALORE AGGIUNTO			

- COSTO DEL LAVORO			
MARGINE OPERATIVO LORDO			
- AMMORTAMENTI E PERDITE DI VALORE			
REDDITO OPERATIVO			
+ -SALDO ATTIVITA' FINANZIARIA			
+ -SALDO ATTIVITA' ACCESSORIA			
+ -SALDO ATTIVITA' STRAORDINARIA			
-IMPOSTE			
REDDITO NETTO			

- Schema degli indicatori di solidità e solvibilità della società

<i>Margini</i>	31/12/n	31/12/n-1	31/12/n-2
Margine di "struttura"			
Margine di "disponibilità"			
Margine di "tesoreria"			
<i>Indici</i>	31/12/n	31/12/n-1	31/12/n-2
Indice di struttura "secco"			
Indice di struttura "allargato"			
Indice di indebitamento			
Quoziente di tesoreria			
Dilazione media crediti			
Dilazione media fornitori			

- Schema indicatori economici di redditività ed efficienza

<i>Margini</i>	31/12/n	31/12/n-1	31/12/n-2
EBITDA			
Differenza valore e costi della produzione			
+ ammortamenti e svalutazioni			

EBITDA			
<i>Indici</i>	31/12/n	31/12/n-1	31/12/n-2
ROE			
ROI			
ROS			

6.4 ALTRI INDICATORI DI ALLARME

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4)

Si prevede l'individuazione di una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A - B$, ex articolo 2525 c.c.);
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 10%;
- 3) la relazione redatta del Sindaco Unico rappresenti dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- 5) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo fisso, è inferiore ad 1;
- 6) gli indici di dilazione dei crediti e dei debiti commerciali non finanziati [(crediti commerciali/fatturato) $\times 365$ e (debiti commerciali/fatturato) $\times 365$] superano i 600 giorni e questi superano rispettivamente il 75% dell'attivo e del passivo per due anni consecutivi.
- 7) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;